



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 febbraio 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dal Dott. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Fabio Micali, dal Prof. Avv. Lucio Colantuoni, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 15 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4524/501 pf 11-12 AM/Seq. del 17.1.2012).

(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4525/502 pf 11-12 AM/Seq. del 17.1.2012).

(278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4526/503 pf 11-12 AM/Seq. del 17.1.2012).

La Procura federale della F.I.G.C., con tre lettere n. 4524/501, n. 4525/502 e n. 4526/503 datate 17 gennaio 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società Polisportiva Gaeta Srl, Signor Pasqualino Iezzi, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle decisioni n. 145, 161 e 162 assunte dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.) a seguito del contenzioso fra la predetta Società e tre propri calciatori Mattias Alejandro Calabuig, Gerardo Schettino e Stefano Pergolizzi.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente, la Procura ha deferito anche la Società Polisportiva Gaeta.

In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura federale, i tre procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva in quanto riguardano la stessa fattispecie.

Nel merito, i tre calciatori, rappresentati dal Dott. Matteo Sperduti, in qualità di difensore, avevano presentato reclamo alla C.A.E. chiedendo il saldo del compenso annuo lordo, così come pattuito per la stagione 2010/2011, in base all'accordo economico ritualmente depositato ai sensi dell'art. 94 ter delle NOIF, avendo ricevuto solo un parziale importo, rispettivamente:

- Calabuig: € 9.850 (ricevuti € 15.150 dei € 25.000 pattuiti);
- Schettino: € 6.650 (ricevuti € 850 dei € 7.500 pattuiti);
- Pergolizzi: € 5.250 (ricevuti € 2.250 dei € 7.500 pattuiti).

La Società, costituitasi nel giudizio, contestava la sussistenza dei crediti sulla base di una delibera adottata dal Cda straordinario, che aveva stabilito, a seguito delle deludenti prestazioni della squadra contro alcune compagini di bassa classifica, la riduzione del 50% del compenso relativo al mese di dicembre 2010 e la corresponsione delle successive mensilità subordinata ai risultati conseguiti per gruppi di partite.

La delibera era stata sottoscritta per accettazione da tutti i tesserati, compresi i tre giocatori interessati.

Costoro, tramite il proprio difensore, insistevano nella richiesta di condanna della Società negando in particolare la rilevanza giuridica della scrittura, in quanto non depositata presso la L.N.D. e fondata su motivi sostanzialmente contrastanti con la normativa federale.

La C.A.E., nella riunione del 18 ottobre 2011, ha accolto i reclami - rilevando tra l'altro che la delibera modificativa del contenuto dell'accordo economico risulta contraria ai principi di diritto e di equità cui è ispirato l'Ordinamento sportivo e la stessa sottoscrizione per accettazione da parte dei tesserati, a causa di una evidente pressione esercitata dalla Società nei confronti del "contraente debole", non può modificare le condizioni dell'unico accordo validamente depositato – ed ha condannato la Società a corrispondere ai giocatori le somme richieste, quale importo residuo dell'ammontare lordo annuo dovuto in base a regolare accordo economico vigente nella stagione sportiva 2010-2011.

La delibera, appellabile ai sensi del citato articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF risulta formalmente comunicata. La Società non ha interposto appello, che avrebbe sospeso la esecutività del provvedimento, né ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico.

In data 23 novembre 2011, il difensore dei tre calciatori, con lettera unica, ha interessato la Procura federale per la formale "richiesta di applicazione delle conseguenti sanzioni".

Nel corso della riunione del 15 febbraio 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 18 (diciotto) per il Sig. Pasqualino Iezzi; penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per la Società, che non ha presentato memorie, nessuno è comparso.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Tra l'altro, la linea difensiva della Società non sembra giustificare l'inadempienza ad una specifica obbligazione né le argomentazioni addotte possono costituire valido motivo di estinzione del diritto di credito, fondato su precisi accordi economici sottoscritti.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta, rispettivamente in relazione all'art. 8 comma 10 e art. 8 comma 9 del CGS.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, trattandosi di tre diversi inadempimenti riuniti per connessione soggettiva.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Pasqualino Iezzi, l'inibizione di mesi 18 (diciotto); alla Società Polisportiva Gaeta Srl, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

(219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINELLI (all'epoca dei fatti, componente del Consiglio direttivo e cassiere della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota N° 3603/54 pf 11-12/GT/dl del 1.12.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 1.12.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Sergio Spinelli, nella sua qualità di socio consigliere della Società "Renato Curi Angolana Srl", per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 1 CGS, in relazione all'art. 30, comma 4, dello Statuto Federale e all'art. 15 del CGS, per avere sporto denuncia – querela nei confronti di altro soggetto tesserato, senza aver preventivamente chiesto la prescritta autorizzazione prevista dallo Statuto Federale, e senza aver prima esperito i mezzi di tutela previsti dall'Ordinamento sportivo; la Società "Renato Curi Angolana Srl", per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento non regolamentare posto in essere dal suo dirigente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Sergio Spinelli e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Sergio Spinelli e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Sergio Spinelli, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) con ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 8 (otto) di inibizione con ammenda di € 300,00

(€ trecento/00); pena base per la Società Renato Curi Angolana Srl, sanzione della dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) a carico del Sig. Sergio Spinelli;

- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Renato Curi Angolana Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MARONGIU (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Spal 1907 Spa, attualmente tesserato per la Società AC Prato Spa), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 3927/114 pf 11-12/AM/ma del 15.12.2011).

La Procura federale in data 15 dicembre 2011 (in reiterazione rispetto al deferimento del 16.09.2011, nota 1506/11pf 11-12/AM/ma) ha disposto il deferimento di:

Il calciatore-tesserato Sig. Alessandro Marongiu, per violazione di cui all'art. 1 del CGS anche in relazione agli artt. 16, comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti, vigente al momento della condotta contestata;

il Sig. Ulisse Savini, Agente di calciatori, per violazione di cui all'art. 1 del CGS anche in relazione agli artt. 16, comma 3 del Regolamento Agenti, avendo ottenuto dal calciatore Alessandro Marongiu procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura – regolarmente depositata – ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente;

la Società Spal 1907 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal proprio (all'epoca dei fatti) calciatore Alessandro Marongiu.

La Procura (con deferimento di cui alla nota 5 dicembre 2011, 3927/114pf10-11/AM/ma) a seguito delle indagini effettuate e dell'analisi della documentazione acquisita al presente procedimento disciplinare, ritiene accertati i fatti ascritti ai soggetti deferiti.

In data 10.02.2012, i deferiti Marongiu e Salvini facevano pervenire memorie difensive, con allegate produzioni documentali.

All'udienza odierna, il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Marongiu, € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per il Savini e € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Spal.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti alla presente procedura, con particolare riferimento sia alla nota 13.07.2011 del Segretario della Commissione Agenti di calciatori che ai mandati Marongiu-Savini (del 30.06.2011) e Marongiu-Cervellati (del 16.11.2009), risultano provati i fatti oggetto di deferimento ed ascritti ai soggetti deferiti.

Pur considerando quanto proposto a difesa dei deferiti Marongiu e Salvini, non risulta trasmesso alla Commissione Agenti l'accordo di risoluzione consensuale inerente il mandato conferito al Cervellati Riccardo secondo le modalità, i termini e le prescrizioni formali previste dal regolamento Agenti calciatori (art. 18 Reg. Agenti), così come anche rilevato nel deferimento del 16.09.2011 ed ampiamente richiamato.

Per tutto quanto sopra accertato, le difese presentate nell'interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo questa Commissione disciplinare – quindi - integrate le fattispecie oggetto di deferimento ed ascritte ai soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l'effetto infligge le seguenti sanzioni:

- Sig. Alessandro Marongiu la squalifica per 2 (due) gare ufficiali;
- Sig. Ulisse Savini € 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda;
- Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda.

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVANO BONETTI (all'epoca dei fatti, tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl e iscritto, altresì, nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi), Società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl ▪ (nota N° 2584/919 pf 10-11/AM/ma del 27.10.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 27.10.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale Il Sig. Ivano Bonetti, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl e iscritto, altresì, nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per rispondere delle violazioni ex art. 1 comma 1 del CGS anche in relazione: a) agli articoli 30 Nuovo Statuto FIGC e 15 CGS, per essersi sottratto al vincolo di giustizia di cui alla stessa norma. Tali violazioni si sarebbero concretizzate in quanto il deferito avrebbe adito direttamente l'A.G.O. promuovendo, prima ricorso per D.I. R.G.979/10 al Tribunale di Avezzano, e successivamente in data 19.11.2010 atto di pignoramento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in danno della Società Pescina Valle del Giovenco Srl senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale; b) ex art. 94 NOIF, in quanto lo stesso deferito non avrebbe notificato alla Lega di

competenza l'azione promossa dinanzi all'A.G.O.; di conseguenza la Procura federale deferiva per i fatti ascrivibili al suddetto tesserato la Società Pescara Valle del Giovenco Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Bonetti l'inibizione per mesi 13 (tredici), nei confronti della Società Pescara Valle del Giovenco Srl l'ammonizione.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue. Il Sig. Ivano Bonetti, all'epoca dei fatti contestati nel deferimento, era il direttore sportivo della Società Pescara Valle del Giovenco Srl, ed in particolare è emerso che in data 26 ottobre 2010 ha adito direttamente l'A.G.O. promuovendo, prima ricorso per Decreto Ingiuntivo, iscritto con Numero di Ruolo Generale 979/10, presso il Tribunale di Avezzano, e successivamente in data 19.11.2010, ha promosso un atto di pignoramento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in danno della Società Pescara Valle del Giovenco Srl, il tutto senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio federale. Quanto sopra detto risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dalla Procura federale. Il Signor Ivano Bonetti deve pertanto rispondere delle violazioni ex art. 1 comma 1 del CGS anche in relazione agli articoli 30 Nuovo Statuto FIGC e 15 CGS, nonché ex art. 94 NOIF; di conseguenza, la Società Pescara Valle del Giovenco Srl deve rispondere per i fatti ascrivibili al proprio tesserato per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento al deferimento proposto dalla Procura federale, commina al Signor Ivano Bonetti la sanzione dell'inibizione per mesi 12 (dodici), e alla Società Pescara Valle del Giovenco Srl quella dell'ammonizione.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Alessandro Levanti, **Presidente FF**; dall'Avv. Fabio Micali, dal Prof. Avv. Lucio Colantuoni, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 15 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (all'epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5), Società ASD PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 ▪ (nota N° 4175/1887 pf 10-11/AM/ma del 27.12.2011).

La Procura federale in data 27 dicembre 2011 ha disposto il deferimento di:

- Sig. Paolo Morlino, Legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a cinque, al tempo dei fatti, in merito alla violazione di cui all'art. 1 del CGS per aver tenuto un comportamento sleale nei confronti di altra Società avversaria, avendo tentato di ottenere con l'uso di un indirizzo di posta elettronica non veridico del centro di medicina

sportiva Medical Center di Bresso (MI) il certificato relativo all'idoneità del calciatore Battaia Alessio, tesserato della Società Domus Bresso.

▪ Società ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, per i comportamenti posti in essere dal proprio Legale rappresentante;

La Procura (con deferimento di cui alla nota 27 dicembre 2011, 4175/1887pf10-11/AM/ma) a seguito delle pertinenti indagini – e relativa relazione - effettuate dal Collaboratore della Procura e dell'analisi della documentazione acquisita al presente procedimento disciplinare, ritiene accertati i fatti ascritti ai soggetti deferiti.

In data 10 febbraio 2012, i deferiti, Morlino Paolo ed ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque facevano pervenire memoria difensiva con allegata documentazione peritale a firma dell'Ing. Angelo Martini.

All'udienza odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 1 (uno) per il Sig. Morlino;
- penalizzazione di punti 1 (uno) con ammenda di € 1.000,00 (mille/00), per la Società ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque;

I difensori dei deferiti, preliminarmente, hanno formulato istanza per l'ammissione della audizione dell'Ing. Martini, quale ulteriore delegato alla assistenza delle parti deferite.

La CDN, a seguito di camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza istruttoria:

"La Commissione disciplinare nazionale,

in relazione all'odierna richiesta di audizione dell'Ing. Martini, quale rappresentante delle parti, formulata dall'Avv. Michele Cozzone, rileva che le parti stesse sono già rappresentate dai rispettivi difensori alle cui memorie è stata allegata la consulenza redatta dal predetto tecnico.

Considerato che risulta ultroneo ogni ulteriore approfondimento sul contenuto dell'elaborato, rigetta la richiesta di cui sopra e dispone procedersi oltre."

Si è quindi proceduto con la discussione.

I difensori, richiamando quanto già riportato nella memoria difensiva, hanno esposto le argomentazioni difensive.

Era altresì presente il deferito Sig. Paolo Morlino, il quale ha rilasciato una breve dichiarazione spontanea conclusiva.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti alla presente procedura, dalla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte al collaboratore della Procura federale, si rileva che sono da ritenersi pacificamente provati taluni elementi di fatto quali l'invio al Medical Center di Bresso delle nr. 2 emails del 4.04.2011 (h. 13,18 ed h. 14,58) nonché la telefonata giunta al Medical Center sempre il 4.04.2011.

Dall'analisi della copiosa documentazione raccolta, diversi sono gli elementi indiziari in forza dei quali le condotte oggetto di deferimento potrebbero essere ascritte e riferite al Sig. Morlino Paolo e, conseguentemente, alla Società Petrarca.

A ciò si aggiunga l'argomentazione secondo cui un significativo interesse alla verifica dell'esistenza e/o inesistenza del certificato di idoneità fisica (e relativo contenuto)

dell'atleta Battaia Alessio era riferibile prevalentemente alla Società ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque ed ai suoi dirigenti, essendo funzionale alla integrazione istruttoria del ricorso dalla stessa Società presentato al Giudice Sportivo e riguardante la gara ASD Petrarca Padova Calcio a cinque vs. Domus Bresso del 2.4.2011.

Tuttavia, dagli atti acquisiti alla presente procedura, dalla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte al collaboratore della Procura federale nonché a seguito delle difese e documentazione allegata, presentate nell'interesse dei soggetti deferiti, nonché dalla odierna discussione, non può essere considerata raggiunta la piena prova sui fatti per cui si procede né gli elementi indiziari appaiono chiari, precisi e concordanti al fine di ritenere che sia stata posta in essere da parte del deferito Sig. Paolo Morlino una condotta e/o atti confliggenti con l'art. 1 del CGS e qualificabili come comportamento sleale nei riguardi di una squadra diretta avversaria, nella fattispecie la Società Domus Bresso. Allo stato, non può – così - essere ricondotta, con la dovuta incontrovertibilità, la condotta oggetto di deferimento nei riguardi del Sig. Paolo Morlino ancorché molti degli elementi indiziari siano allo stesso apparentemente riferibili.

Infatti, anche sulla scorta delle considerazioni tecnico-peritali agli atti, nonché come affermato dal collaboratore della Procura stesso nella sua relazione, non è possibile far risalire con certezza né l'invio delle email da un computer nel possesso del Morlino o del Petrarca, né l'effettuazione della telefonata da una utenza agli stessi appartenente, rendendo così riferibili agli stessi i suddetti comportamenti disciplinarmente rilevanti al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per tutto quanto sopra accertato e rilevato, le difese presentate nell'interesse dei deferiti sono da accogliersi, ritenendo questa Commissione disciplinare quindi non integrate le fattispecie oggetto di deferimento ed ascritte ai soggetti deferiti stessi.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare proscioglie i soggetti deferiti dall'addebito loro contestato.

(251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMMARIO SPECCHIA (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota N° 3992/770 pf 10-11/SP/blp del 19.12.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 19.12.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale Il Sig. Giammario Specchia, all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, per rispondere delle violazioni ex art. 1 comma 1, e 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, le somme dovute al tesserato Sig. Salvatore Carboni in forza del lodo pronunciato in data 12.11.2010 dal Collegio arbitrale presso il Settore Tecnico della FIGC nell'ambito della procedura arbitrale n. 2009/2010. La Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giammario Specchia, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.334,00 (tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, sanzione della dell'ammenda, di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) ciascuno, per il Sig. Giammario Specchia e per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti